



TRIBUNALE DI SASSARI

Conc. n. 6 / 2016 /2016

Il Tribunale di SASSARI, Collegio Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. dottor Silvio Lampus | Presidente |
| 2. dott.ssa Cinzia Caleffi | Giudice |
| 3. dott.ssa Giovanna Maria Mossa | Giudice del. |

ha emesso il seguente:

DECRETO

VISTO

il ricorso con cui la società SGS Sardinia General Services srl con sede in Sassari ZI Predda Niedda Str 18 bis, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., di concordato preventivo con continuità aziendale riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

PRESO ATTO

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale, nonché l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, all'esito della documentazione allegata, la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale effettiva della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Sassari;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto nel termine di giorno novanta, non constando la pendenza di istanze di fallimento ai danni della ricorrente;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi



informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

- che deve trovare accoglimento anche la richiesta ex art 182 quinquies co 3 LF relativa al mantenimento delle linee di credito autoliquidanti sia perché, in applicazione del principio generale per cui i contratti in essere proseguono in pendenza di concordato, salvo il caso di sospensione ex art 169 bis LF (Trib Rovigo 26.11.2015), sia perché, in ogni caso, alla luce dei documenti in atti e delle allegazioni del ricorrente sussistono i motivi per autorizzare il mantenimento delle linee di credito (Trib Bolzano 5.4.2016);
- che, in particolare, dall'esame degli estratti conto si evince che le linee di credito siano necessarie alla gestione ordinaria e, in particolare, al pagamento dei fornitori, dei contributi e degli stipendi;
- che inoltre esistono fondati motivi per ritenere che allo stato sia difficile ottenere altri finanziamenti alla luce dello stato di crisi della società, stante la notevole esposizione nei confronti dell'Erario e la recente segnalazione del socio unico presso la Centrale Rischi

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1 . concede alla società ricorrente **termine di 90 giorni** dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma), autorizzando il mantenimento delle linee di credito auto liquidanti,e salvo i divieti di cui in seguito;

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona del Dott Alberto Ceresa, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente SGS Sardinia General Service srl:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 4.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale, limitatamente a tale fase, e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento mediante assegno intestato alla Cancelleria di questo Tribunale;

3.2. ogni quindici giorni a partire dalla comunicazione del presente provvedimento depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**), trasmettendone una **COPIA** al **commissario giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA**, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore



comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;**
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;**
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;**
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;**
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;**
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;**
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;**

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e al pm e gli altri adempimenti di rito.
Così deciso, in Sassari 14/11/2016 .

Il Giudice del.

Il Presidente

